C/2026/4252

4.8.2026

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2026

sulla necessità e sulla proporzionalità del ripristino del controllo di frontiera da parte dell'Austria alle sue frontiere terrestri con la Cechia, la Slovacchia, l'Ungheria e la Slovenia conformemente all'articolo 27 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(C/2026/4252)

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, l'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

(2) A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) ([1]), gli Stati membri possono, in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, in via eccezionale e temporanea ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle proprie frontiere interne Il controllo di frontiera dovrebbe essere ripristinato come misura di extrema ratio e la sua estensione e durata non dovrebbero eccedere quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave individuata.

(3) L'articolo 25 bis, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen specifica che quando uno Stato membro intende ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere esterne per affrontare una minaccia prevedibile, deve darne notifica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri entro quattro settimane prima del ripristino previsto del controllo di frontiera, o il prima possibile se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto.

(4) A norma dell'articolo 27 bis, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen, ricevute le notifiche presentate in relazione alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 4, risultante nel mantenimento del controllo di frontiera per un totale superiore a dodici mesi, basata sugli stessi motivi, la Commissione deve emettere un parere sulla necessità e sulla proporzionalità di detto controllo di frontiera.

(5) Il quadro per il ripristino e la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne è stato riveduto in modo sostanziale dal regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), entrato in vigore il 10 luglio 2024. Di conseguenza, l'inizio di tutti i periodi di cui al titolo III, capo II, del codice frontiere Schengen è stato calcolato a partire da tale data.

(6) Con lettera del 16 ottobre 2024, le autorità austriache hanno notificato il ripristino del controllo di frontiera sulla base dell'articolo 25 bis del codice frontiere Schengen alle frontiere interne terrestri con la Cechia e la Slovacchia per un periodo di sei mesi, dal 16 ottobre al 15 aprile 2025 Con lettera del 15 aprile 2025, le autorità austriache hanno notificato la proroga di detto ripristino per un periodo supplementare di sei mesi, dal 16 aprile 2025 al 15 ottobre 2025. Con lettera del 15 ottobre 2025, le autorità austriache hanno notificato una seconda proroga di detto ripristino per un periodo supplementare di due mesi, dal 16 ottobre al 15 dicembre 2025.

([1]) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
([2]) Regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell'Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (GU L, 2024/1717, 20.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj).

(7) Con lettera dell'11 novembre 2024, le autorità austriache hanno notificato il ripristino del controllo di frontiera sulla base dell'articolo 25 bis del codice frontiere Schengen alle frontiere interne terrestri con l'Ungheria e la Slovenia per un periodo di sei mesi, a partire dal giorno successivo. Con lettera del 9 maggio 2025, le autorità austriache hanno notificato la proroga di detto ripristino per un periodo supplementare di sei mesi, dal 12 maggio all'11 novembre 2025. Con lettera del 15 ottobre 2025, le autorità austriache hanno notificato una seconda proroga di detto ripristino, per gli stessi motivi, per un periodo di un mese e tre giorni, dal 12 novembre 2025 al 15 dicembre 2025.

(8) Con lettera del 10 dicembre 2025, le autorità austriache hanno notificato una terza proroga del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne terrestri dell'Austria con la Cechia e la Slovacchia, nonché con l'Ungheria e la Slovenia, per un ulteriore periodo di sei mesi, dal 16 dicembre 2025 al 15 giugno 2026.

(9) Con lettera dell'8 gennaio 2026 e a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen, l'Austria ha presentato due relazioni sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base dell'articolo 33, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen. La prima relazione riguardava il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere terrestri interne dell'Austria con la Slovenia e l'Ungheria per il periodo compreso tra il 12 novembre 2024 e l'11 novembre 2025. La seconda relazione riguardava il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere terrestri interne dell'Austria con la Cechia e la Slovacchia per il periodo compreso tra il 16 ottobre 2024 e il 15 ottobre 2025.

(10) L'Austria è stata inclusa nel dialogo strutturato della Commissione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. In seguito al ricevimento della notifica di proroga dell'Austria, tale dialogo strutturato è proseguito nell'ambito del processo di consultazione previsto all'articolo 27 bis, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen.

(11) Il 5 giugno 2025 una squadra di valutazione Schengen si è recata alla frontiera terrestre interna tra l'Austria e la Slovenia nell'ambito della valutazione periodica prevista dal meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen dell'Austria.

(12) L'attuale situazione alle frontiere interne è descritta nella relazione sullo stato di Schengen del 23 aprile 2025 ([3]) ed è oggetto di regolari discussioni in seno al Consiglio Schengen.

(13) Ricevute le notifiche presentate in relazione alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen, risultante nel mantenimento del controllo di frontiera per un totale di dodici mesi, la Commissione deve emettere un parere sulla necessità e sulla proporzionalità di detto controllo di frontiera, come previsto all'articolo 27 bis, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen. La notifica della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne terrestri con la Cechia e la Slovacchia è stata presentata il 15 aprile 2025. La notifica della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne terrestri con l'Ungheria e la Slovenia è stata presentata il 9 maggio 2025.

(14) In seguito alla valutazione di tutte le suddette notifiche e della relazione, completate dalle informazioni trasmesse dall'Austria nel quadro del processo di consultazione e da altri documenti pubblicamente disponibili, la Commissione adotta il parere seguente.

VALUTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DELLE RELAZIONI

I. REQUISITI FORMALI

(15) Nel quadro del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, il codice frontiere Schengen impone vari obblighi formali agli Stati membri.

(16) A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen, quando una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna è prevedibile in uno Stato membro, questi deve darne notifica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri entro quattro settimane prima del ripristino previsto del controllo di frontiera.

([3]) COM(2025) 185 final.

(17) La Commissione osserva che le notifiche del ripristino dei controlli alle frontiere interne e delle relative proroghe sono state presentate meno di quattro settimane prima della loro entrata in vigore a causa della «situazione dinamica» e del desiderio di fornire «le informazioni e la valutazione più recenti». La Commissione sottolinea che uno Stato membro può essere dispensato dall'obbligo di presentare tempestivamente la notifica soltanto se viene a conoscenza delle circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne meno di quattro settimane prima del ripristino previsto.

(18) La Commissione osserva che la durata della seconda proroga del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere terrestri interne dell'Austria con la Cechia e la Slovacchia, nonché con l'Ungheria e la Slovenia, è più breve rispetto ai ripristini precedenti. Le autorità austriache hanno indicato che, durante tale periodo, avrebbero valutato tutti i casi di ripristino dei controlli alle frontiere interne ed eventualmente allineato le relative date di scadenza, come hanno provveduto a fare notificando una terza proroga alle frontiere terrestri interne con Cechia e Slovacchia, nonché con l'Ungheria e la Slovenia il 10 dicembre 2025.

(19) Le notifiche delle proroghe dei controlli alle frontiere interne sono state trasmesse mediante il modello appositamente stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/315 della Commissione ([4]).

(20) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen, nei casi in cui il controllo di frontiera sia in atto da sei mesi, gli Stati membri devono includere in ogni successiva notifica una valutazione del rischio che presenti la portata e l'evoluzione prevista della minaccia grave.

(21) Sebbene possa essere complesso per le autorità nazionali fornire una valutazione precisa della portata e della durata prevista della minaccia grave, dato che la situazione sul campo può evolvere rapidamente e può essere difficile da prevedere, la Commissione sottolinea tuttavia l'importanza dell'obbligo di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen di effettuare una valutazione del rischio della minaccia grave al momento della notifica del ripristino o della relativa proroga, tenendo conto dell'evoluzione di tale minaccia grave nel precedente periodo di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, e avvalendosi di analisi del rischio preparate a livello nazionale e dalle agenzie competenti dell'Unione.

(22) La Commissione osserva che la relazione sul ripristino e sulla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, basata sull'articolo 33, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen, era prevista per il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dell'Austria con la Cechia e la Slovacchia il 16 ottobre 2025 e alle frontiere dell'Austria con l'Ungheria e la Slovenia il 12 novembre 2025. Entrambe le relazioni sono state presentate l'8 gennaio 2026.

(23) Le relazioni sul ripristino e sulla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne sono state presentate secondo il modello uniforme stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/308 ([5]) della Commissione.

II. NECESSITÀ E PROPORZIONALITÀ

Posizione delle autorità austriache

(24) Le autorità austriache invocano l'esistenza di una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna derivante da problemi connessi alla migrazione e alla sicurezza. Il ripristino dei controlli alle frontiere interne serve a far fronte alle pressioni sui servizi pubblici e sulla coesione sociale dovute al numero costantemente elevato di richiedenti asilo e migranti irregolari, compresi i cittadini ucraini che beneficiano di protezione temporanea.

([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2025/315 della Commissione, del 14 febbraio 2025, che stabilisce un modello per la notifica del ripristino temporaneo o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne (GU L, 2025/315, 17.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/315/oj).

([5]) Decisione di esecuzione (UE) 2025/308 della Commissione, del 14 febbraio 2025, che istituisce un modello uniforme per la relazione sul ripristino o sulla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/308, 17.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/308/oj).

(25) Per quanto riguarda la situazione della sicurezza, le autorità austriache fanno riferimento agli sviluppi in materia di sicurezza globale, tra cui la guerra di aggressione della Russia in corso nei confronti dell'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Inoltre, l'Austria si trova ad affrontare un elevato livello di minacce terroristiche dovuto all'intensificazione dell'estremismo islamico in Austria a causa della presenza di reti terroristiche nel suo territorio i cui membri, provenienti in particolare dai Balcani occidentali, attraversano le frontiere interne.

(26) Per quanto riguarda la situazione migratoria, le autorità austriache ritengono che, in assenza di una piena attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo, le carenze nel sistema di asilo e nella gestione delle frontiere esterne rendano il ripristino dei controlli alle frontiere interne necessario e proporzionato.

A tale riguardo, le autorità austriache segnalano:

— il basso livello di trasferimenti a norma del regolamento «Dublino», con l'impossibilità di effettuare rimpatri sulla base di tale regolamento verso gli Stati membri competenti;

— la necessità di consolidare la tendenza al ribasso degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere e di far fronte all'aumento previsto nel 2025 lungo la rotta costiera dei Balcani occidentali;

— la continua instabilità in Afghanistan, in Turchia, nell'Africa subsahariana e settentrionale, nonché in Siria, che si traduce in una costante pressione sulle frontiere esterne dell'UE;

— i significativi risultati delle indagini contro il traffico di esseri umani ottenuti a seguito del ripristino dei controlli alle frontiere interne.

(27) Le autorità austriache indicano che il ripristino dei controlli alle frontiere interne è l'unico modo per vietare l'attraversamento delle frontiere interne al di fuori dei valichi di frontiera designati, consentendo la sorveglianza tra i valichi di frontiera da parte delle forze armate austriache che agiscono sotto il controllo della polizia di frontiera.

(28) Ai sensi del diritto austriaco, solo il ripristino dei controlli alle frontiere interne consente alla polizia di frontiera austriaca di effettuare verifiche all'ingresso e dell'identità connesse all'attraversamento della frontiera interna (o all'intenzione di attraversarla).

(29) Le autorità austriache sostengono che il controllo di frontiera alle frontiere interne è limitato al minimo e si svolge in modo non sistematico e sulla base dei rischi mediante verifiche mirate a campione.

Osservazioni della Commissione

(30) Le autorità austriache hanno trasmesso informazioni sui vari aspetti delle minacce gravi individuate per la sicurezza interna e l'ordine pubblico e argomenti a giustificazione della necessità e proporzionalità del ripristino dei controlli alle frontiere interne.

(31) Sebbene la difficile situazione della sicurezza globale possa destare gravi preoccupazioni per la sicurezza nazionale degli Stati membri, la notifica potrebbe fornire un'ulteriore analisi che spieghi in che modo il contesto della sicurezza globale incide specificamente sull'Austria e in che modo lo strumento del controllo di frontiera alle frontiere interne può servire ad affrontare tale minaccia grave.

(32) La valutazione della minaccia grave per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale non contiene spiegazioni del perché le diverse parti delle frontiere interne dell'Austria siano interessate da tali minacce.

(33) La Commissione riconosce che l'Austria si trova ad affrontare una situazione migratoria complessa, come dimostrato dai dati sul numero complessivo di domande di asilo, comprese quelle presentate a seguito di un ingresso non autorizzato da richiedenti protezione internazionale registrati in un altro Stato membro e da beneficiari di protezione internazionale in un altro Stato membro, nonché dal numero di permessi rilasciati ai familiari di rifugiati riconosciuti ai fini del ricongiungimento familiare. La capacità dell'Austria di offrire condizioni di accoglienza adeguate ai richiedenti protezione internazionale è stata inoltre compromessa dalla necessità di sostenere i beneficiari di protezione temporanea a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.

(34) Gli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi possono costituire un motivo di ripristino dei controlli alle frontiere interne se rappresentano una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. A questo proposito l'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del codice frontiere Schengen riveduto fa specifico riferimento al caso in cui spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra Stati membri mettano a dura prova le risorse e le capacità complessive di autorità competenti ben preparate e potrebbero mettere a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

(35) I dati recenti mostrano che la situazione migratoria è notevolmente migliorata nell'Unione. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha registrato un netto calo degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne dell'Unione nel 2024, compresa una riduzione del 78 % sulla rotta dei Balcani occidentali nel 2024. Nel 2025, secondo la relazione sulla conoscenza e l'analisi integrate della situazione dell'UE, gli attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne sono nuovamente diminuiti del 41 % rispetto al 2024 (da 12 687 nel 2025 a 21 637 nel 2024). Inoltre, secondo i dati Eurostat, nel 2024 l'Austria ha registrato un calo del 49 % delle domande di asilo presentate per la prima volta e le cifre hanno continuato a diminuire nel 2025. Questo calo fa parte di una tendenza generale dovuta all'aumento degli sforzi collettivi di protezione delle frontiere esterne dell'UE e non può essere attribuita unicamente al ripristino dei controlli alle frontiere interne da parte dell'Austria.

(36) La Commissione sottolinea che il ripristino dei controlli alle frontiere interne non modifica gli obblighi imposti all'Austria dalle norme applicabili del diritto dell'UE in materia di asilo e rimpatrio. Il ripristino dei controlli alle frontiere interne può contribuire a individuare gli attraversamenti non autorizzati delle frontiere nel territorio di uno Stato membro, favorire la rapida riammissione alla frontiera interna e permettere di individuare prontamente i movimenti non autorizzati dei richiedenti protezione internazionale, consentendo la corretta applicazione delle norme del regolamento Dublino ([6]) sull'attribuzione della competenza per l'esame di una domanda di asilo. Tuttavia, le notifiche contengono solo informazioni limitate sul numero di fermi e riammissioni nei diversi settori della frontiera interna che giustificherebbero la proroga del ripristino dei controlli alle frontiere interne.

(37) Il ripristino dei controlli alle frontiere interne può contribuire al fermo di trafficanti di esseri umani e di terroristi. Le autorità austriache hanno espresso una preoccupazione legittima per quanto riguarda la presenza di (leader di) reti terroristiche nel territorio austriaco e il valore aggiunto di un ripristino dei controlli alle frontiere interne in risposta agli spostamenti dei membri di tali reti attraverso le frontiere interne. Tuttavia, le notifiche contengono informazioni insufficienti sul fermo di trafficanti di esseri umani e terroristi nei diversi settori della frontiera interna ripristinata. Le autorità austriache non spiegano inoltre in che modo il ripristino dei controlli alle frontiere interne sia integrato da altre forme di cooperazione in materia di sicurezza, quali indagini penali mirate o controlli di polizia volti a smantellare le reti di trafficanti di esseri umani o di terroristi.

(38) La Commissione osserva che né le notifiche né le relazioni illustrano i motivi specifici della scelta della portata geografica e temporale della decisione di ripristino dei controlli alle frontiere interne. Non è spiegato in che modo la minaccia grave colpisca i diversi settori della frontiera interna in cui sono stati ripristinati i controlli alle frontiere interne. Non è stata fornita alcuna spiegazione del motivo per cui una durata di sei mesi, anziché un periodo più breve, sia stata ritenuta più appropriata in relazione alle prime proroghe, né del motivo per cui, nel caso delle seconde proroghe, sia stato ritenuto più appropriato un periodo di due mesi.

III. MISURE ALTERNATIVE

Posizione delle autorità austriache

(39) Le autorità austriache hanno comunicato di aver adottato diverse misure alternative. Hanno intensificato i controlli di polizia e la cooperazione bilaterale di polizia in tutte le zone di frontiera. Ciò comprende lo scambio di informazioni operative e il pattugliamento congiunto alle frontiere terrestri interne con la Cechia e la Slovenia più volte al mese.

([6]) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

(40) L'Austria ha concluso accordi di cooperazione di polizia con tutti gli Stati membri confinanti. Partecipa a otto centri di cooperazione di polizia, sei dei quali situati presso le frontiere interne ripristinate. L'Austria ha distaccato funzionari di collegamento della polizia permanenti a Praga e Bratislava.

(41) L'Austria ha concluso accordi di riammissione con tutti i paesi confinanti e collabora strettamente alla riammissione dei migranti irregolari rintracciati nelle zone di frontiera interne e sul territorio austriaco. Le autorità austriache hanno compiuto i primi passi verso le conclusione di intese pratiche per l'applicazione della procedura di trasferimento di cui all'articolo 23 bis del codice frontiere Schengen.

(42) L'Austria affronta in modo proattivo le sfide migratorie nei paesi di origine e di transito attraverso una serie di misure bilaterali, quali l'invio di consulenti in materia di documenti, operazioni bilaterali di polizia di frontiera e la partecipazione alle operazioni di Frontex.

(43) Nel 2018 è stata istituita in seno alla polizia federale austriaca l'unità di polizia di frontiera (PUMA). Si tratta di una task force di polizia specializzata incaricata di sostenere le operazioni di controllo della migrazione e delle frontiere, sia all'interno del territorio che alle frontiere interne presso le quali è stato ripristinato il controllo. I funzionari PUMA sono stati dispiegati insieme alla polizia di frontiera ungherese sul territorio ungherese alla frontiera tra l'Ungheria e la Serbia.

Osservazioni della Commissione

(44) La Commissione prende nota del fatto che l'Austria applica attivamente le misure alternative che accompagnano il ripristino dei controlli alle frontiere interne e ne limitano le ripercussioni.

(45) La Commissione prende atto dell'esistenza di accordi di riammissione con tutti i paesi Schengen limitrofi, ma non dispone di informazioni sufficienti per valutarne l'efficacia nella pratica. Rileva altresì che l'Austria agisce conformemente alle pertinenti norme del diritto dell'UE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa all'applicazione del codice frontiere Schengen e della direttiva rimpatri ([7]) alle frontiere interne presso le quali è stato ripristinato il controllo.

(46) L'Austria ha partecipato attivamente alle attività di Europol volte a contrastare la migrazione illegale e il traffico di esseri umani, anche nell'ambito del Centro europeo contro il traffico di migranti a Vienna, della task force EMPACT per i Balcani occidentali e della task force operativa «Pathfinder».

(47) L'Austria affronta in modo proattivo le sfide migratorie nei paesi di origine e di transito. La partecipazione dell'Austria all'operazione FOX ([8]) e l'istituzione in seno alla polizia di un'unità specializzata in materia di migrazione e frontiere (PUMA), in grado di operare sia all'interno del territorio nazionale che all'esterno dell'Austria, costituiscono esempi di misure alternative efficaci per affrontare preoccupazioni in materia di migrazione e sicurezza. La Commissione ritiene tuttavia che le autorità austriache non abbiano fornito informazioni sufficienti per spiegare il motivo per cui le attività dell'unità PUMA all'interno del territorio austriaco non possano costituire un'alternativa sufficiente al ripristino dei controlli alle frontiere interne.

(48) La Commissione osserva che il diritto di attraversare la frontiera interna in qualsiasi punto può essere limitato solo a valichi di frontiera designati sulla base del ripristino dei controlli alle frontiere interne. Comunque, anche in mancanza di un ripristino dei controlli alle frontiere interne, le autorità austriache possono continuare a esercitare poteri pubblici, compresi quelli intesi a ridurre la migrazione illegale nelle zone di frontiera interne.

([7]) Sentenza della Corte del 21 settembre 2023, *Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) e altri/Ministre de l'Intérieur*, causa C-143/22, ECLI:EU:C:2023:689.

([8]) «Operazione Fox» è la denominazione attribuita alla cooperazione transfrontaliera tra Austria e Ungheria per contrastare le attività di traffico, in particolare quelle connesse alla migrazione illegale. L'operazione prevede sforzi congiunti per impedire lo spostamento di migranti e trafficanti attraverso la loro frontiera condivisa, nonché per contrastare gli abusi in materia di asilo.

IV. MISURE DI ATTENUAZIONE

Posizione delle autorità austriache

(49) Le autorità austriache hanno comunicato di aver adottato diverse misure di attenuazione. In primo luogo, rimangono in contatto costante con i paesi Schengen confinanti con l'Austria per mantenere il controllo al minimo, tenendo conto dei legami sociali ed economici tra le regioni frontaliere. Svolgono consultazioni prima, durante e dopo l'attuazione del ripristino dei controlli alle frontiere interne, con la partecipazione di funzionari di collegamento, del dipartimento specializzato competente all'interno del ministero federale, delle direzioni della polizia di Stato, delle unità regionali limitrofe e dei centri di cooperazione di polizia.

(50) I controlli alle frontiere interne si svolgono sotto forma di verifiche a campione basate sul rischio e di sorveglianza per attenuare le ripercussioni del ripristino dei controlli alle frontiere interne sul traffico transfrontaliero.

(51) Le autorità austriache monitorano costantemente i flussi di traffico e forniscono ai viaggiatori informazioni sulla situazione del traffico alle frontiere interne.

(52) Secondo le autorità austriache, i ritardi alla frontiera interna sono rimasti limitati alle ore di punta e alla stagione delle vacanze.

(53) Le autorità austriache segnalano solo un numero limitato di denunce basate sull'aumento dei tempi di attesa alla frontiera interna presso i valichi di frontiera e nessuna denuncia ufficiale contro il ripristino dei controlli alle frontiere interne.

Osservazioni della Commissione

(54) Le notifiche dimostrano che le autorità austriache si impegnano affinché le ripercussioni dei controlli alle frontiere interne rimangano limitate, come previsto all'articolo 26, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen.

(55) Sotto la guida della Commissione e in stretta cooperazione con gli Stati membri confinanti, l'Austria ha introdotto misure per garantire la fluidità del traffico ai valichi di frontiera interni terrestri in cui sono stati ripristinati i controlli.

(56) Il controllo di frontiera si svolge in modo mirato e basato sul rischio, al fine di limitare le ripercussioni sugli spostamenti transfrontalieri. Tali misure contribuiscono ad attenuare le ripercussioni dei controlli, ma non incidono sui requisiti supplementari volti a limitare la durata e la portata dei controlli.

(57) L'Austria ha notificato le sue regioni transfrontaliere a norma dell'articolo 42 ter del codice frontiere Schengen.

(58) Le notifiche presentate dalle autorità austriache non prestano un'attenzione specifica alle regioni transfrontaliere interessate dal ripristino dei controlli alle frontiere interne e non spiegano in quale misura possano essere proposte soluzioni tecnologiche o mirate per ciascuna regione frontaliera o categoria di viaggiatori essenziali al fine di garantire la fluidità dei viaggi transfrontalieri. Le relazioni presentate dalle autorità austriache forniscono maggiori dettagli al riguardo.

(59) La Commissione condivide le preoccupazioni espresse dagli Stati membri confinanti nel quadro del processo di consultazione, secondo cui l'eventuale realizzazione di un'infrastruttura più permanente per lo svolgimento dei controlli alle frontiere interne sarebbe in contrasto con la loro natura temporanea, e sottolinea che l'articolo 24 del codice frontiere Schengen impone agli Stati membri di eliminare gli ostacoli presso i valichi di frontiera stradali.

V. RACCOMANDAZIONI

(60) Il buon funzionamento dello spazio Schengen si basa sull'attuazione piena ed efficace dell'*acquis* in materia di migrazione e asilo. L'inizio dell'applicazione del patto sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2026 sarà un fattore importante per affrontare le preoccupazioni circa gli spostamenti non autorizzati o le preoccupazioni in materia di migrazione e sicurezza connesse alla migrazione illegale, che sono state addotte dall'Austria come giustificazione del ripristino dei controlli alle frontiere interne.

(61) La Commissione fa notare che a norma del regolamento sugli accertamenti ([9]), uno degli elementi del patto sulla migrazione e l'asilo, il controllo di sicurezza di tutte le pertinenti banche dati farà parte degli accertamenti sia alle frontiere esterne, sia all'interno del territorio.

(62) Le preoccupazioni in materia di sicurezza sono uno dei motivi citati dall'Austria per giustificare il ripristino dei controlli alle frontiere interne. Il diritto dell'UE prevede già una vasta gamma di strumenti per contribuire ad affrontare le preoccupazioni sollevate dalle autorità austriache. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi pienamente dei meccanismi esistenti per rafforzare la sicurezza e la cooperazione in materia di contrasto, tra cui il regolamento Prüm II, il nuovo sistema di informazione Schengen e la nuova legislazione sulle informazioni anticipate sui passeggeri e sui dati del codice di prenotazione ([10]). L'entrata in funzione dell'EES e dell'ETIAS aumenterà ulteriormente la sicurezza delle frontiere esterne ([11]).

(63) La Commissione incoraggia le autorità austriache a sviluppare ulteriormente la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Cechia, la Slovacchia, l'Ungheria e la Slovenia, anche tramite una revisione appropriata degli accordi o delle intese bilaterali di riammissione vigenti e/o la conclusione di intese pratiche per l'applicazione della procedura di trasferimento di cui all'articolo 23 bis del codice frontiere Schengen.

(64) L'Austria dovrebbe continuare a basarsi sulla sua fruttuosa cooperazione con gli Stati membri e i paesi terzi della regione nell'ambito del cosiddetto approccio che prende in considerazione l'intero tragitto. La Commissione incoraggia le autorità austriache a sviluppare ulteriormente la cooperazione operativa congiunta tra le autorità della guardia di frontiera e le altre autorità di contrasto, anche attraverso pattugliamenti congiunti e misti. In via prioritaria, l'Austria dovrebbe aggiornare i trattati bilaterali di cooperazione di polizia esistenti con gli Stati membri confinanti.

(65) La Commissione raccomanda all'Austria di affrontare tutti gli ostacoli giuridici o operativi che impediscono il ricorso efficace a misure alternative, quali le limitazioni imposte dalla legislazione nazionale alla richiesta di identificazione e alla verifica del rispetto delle condizioni di soggiorno legale nel territorio, o l'uso di mezzi tecnologici, come il riconoscimento delle targhe, alle sue frontiere terrestri a fini di gestione della migrazione.

(66) La Commissione sottolinea che il ricorso a misure alternative, comprese soluzioni tecnologiche, può costituire un mezzo più efficace ed efficiente per garantire un livello elevato di sicurezza e di controllo della migrazione senza dover ripristinare i controlli alle frontiere interne.

(67) Le autorità austriache dovrebbero adoperarsi per sopprimere gradualmente i controlli alle frontiere interne, secondo un approccio mirato per ciascuna sezione della frontiera interna e per ciascuna minaccia, avvalendosi pienamente delle misure alternative disponibili come previsto dalla raccomandazione (UE) 2024/268 della Commissione ([12]) e delle possibilità introdotte dal codice frontiere Schengen. Tali misure dovrebbero rafforzare e completare le misure esistenti.

([9]) Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj.

([10]) Regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia (regolamento Prüm II) (GU L, 2024/982, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/982/oj); regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1862/oj); regolamento (UE) 2025/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulla raccolta e sul trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi (GU L, 2025/13, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/13/oj); direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj).

([11]) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2226/oj); regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj).

([12]) Raccomandazione (UE) 2024/268 della Commissione, del 23 novembre 2023, sulla cooperazione tra gli Stati membri riguardo alle minacce gravi per la sicurezza interna e l'ordine pubblico nello spazio senza controlli alle frontiere interne (GU L, 2024/268, 17.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/268/oj).

(68) La Commissione ritiene che la cooperazione fruttuosa con gli Stati membri e i paesi terzi confinanti e l'applicazione di misure alternative costituiscano una solida base su cui l'Austria può appoggiarsi per procedere alla graduale soppressione dei controlli alle frontiere interne, senza dover compromettere il controllo della situazione in materia di sicurezza o migrazione. La Commissione rimarrà in stretto contatto con tutti gli Stati membri interessati per conseguire tale obiettivo.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2026

Per la Commissione
Magnus BRUNNER
Membro della Commissione